

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1357-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ALBERTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1973

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Con la Convenzione internazionale 12 maggio 1954, già emendata con una successiva Convenzione adottata l'11 aprile 1962, venivano stabilite delle norme dirette a regolare lo scarico nelle acque marine di idrocarburi e loro scorie.

Tale convenzione, e la sua modifica, si sono preoccupate di dettare delle norme intese a stabilire le modalità per lo scarico di tali sostanze, richiedendo l'osservanza di determinate modalità per la decantazione delle stesse prima che venissero liberamente abbandonate in mare, senza stabilire però dei limiti quantitativi circa il materiale scaricato.

Questo fatto, con l'enorme sviluppo dell'attività delle petroliere per il trasporto del greggio, implicava delle conseguenze gravi per la preservazione delle acque marine dall'inquinamento; infatti pur esistendo norme dirette alla riduzione della potenzialità inquinante degli idrocarburi scaricati, la mancanza di limiti quantitativi faceva sì che si procedesse allo scarico indiscriminato, con conseguenti deleteri effetti.

Di qui la opportunità dell'adozione degli emendamenti alla convenzione del 12 maggio 1954 che appunto sono diretti a stabilire, in aggiunta ai limiti qualitativi per lo scarico di idrocarburi, anche dei limiti quantitativi in modo da impedire o quantomeno di attenuare le possibilità di inquinamento.

Tali limiti, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, si ispirano ai seguenti criteri:

1) è interdetto in tutti i mari del mondo lo scarico indiscriminato di idrocarburi;

2) solo a nave in moto e in rotta verso il porto di destinazione potrà essere consentito di scaricare in mare un massimo di 60 litri istantanei per miglio. « Istantaneo » sta per 60 litri distribuiti uniformemente sull'intero miglio percorso. Indipendentemente dalla durata del viaggio non potrà essere scaricato in mare un quantitativo di idrocarburi superiore a 1/15.000 della portata effettiva della nave;

3) una fascia di 50 miglia dalla costa è considerata zona interdetta a qualsiasi scarico.

Tali emendamenti costituiscono indiscutibilmente un miglioramento delle norme contenute nella convenzione originale sulla tutela delle acque marine dal pericolo di inquinamento per lo scarico di idrocarburi e pongono dei limiti quantitativi oltrechè qualitativi che se osservati, o meglio fatti osservare, potranno dare maggiori garanzie al fine di prevenire ogni possibilità di gravi perturbazioni dell'ambiente marino.

La Commissione speciale per i problemi ecologici ha espresso sul disegno di legge parere favorevole; così pure la Commissione lavori pubblici e comunicazioni, la quale ha formulato la raccomandazione che vengano adottati « ulteriori, moderni sistemi al fine di eliminare integralmente gli oli minerali nelle acque marine ».

È una raccomandazione saggia che la Commissione affari esteri ha fatto propria, esprimendo unanimemente parere favorevole per l'accettazione e l'esecuzione degli emendamenti in oggetto.

ALBERTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVI della Convenzione menzionata nell'articolo 1.